



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 46 DEL 04 AGOSTO 2014

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE BARDONECCHIA/VALLESTRETTA PER IL PERIODO 09.08.2014/24.08.2014 ALLA DITTA AUTOSERVIZI GAROFALO S.N.C. DI SESTRIERE. APPROVAZIONE BOZZA DI SCRITTURA PRIVATA, IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATE. (CIG Z1A103A510).

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di agosto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.72 in data 23.07.2014 con la quale è stato stabilito di istituire anche per l'estate 2014 il servizio di trasporto pubblico di persone "Bardonecchia / Valle Stretta", nel periodo dal 09.08.2014 al 24.08.2014, dando atto che il servizio sarà svolto dalla Ditta che verrà individuata con separato provvedimento dal competente Servizio comunale;

Preso atto che il medesimo atto ha altresì stabilito:

-di mantenere il prezzo del biglietto valevole per la singola corsa nello stesso importo degli scorsi anni e pertanto pari ad € 2,50.

-le seguenti direttive per l'organizzazione del servizio:

- 1) per la gestione della biglietteria, come negli scorsi anni, sarà obbligatoria la prenotazione da parte degli utenti presso l'Ufficio del Turismo, che pertanto gestirà gli incassi e successivamente verserà il ricavato al Comune;
- 2) nei casi in cui le prenotazioni saranno inferiori alle disponibilità quotidiane, gli autisti della Ditta affidataria del servizio dovranno provvedere alla vendita del titolo di viaggio agli eventuali utenti che volessero accedere all'autobus, incassando il denaro che dovrà essere versato e rendicontato al Comune per il tramite dell'Ufficio del Turismo;
- 3) demandare al Servizio Affari Generali l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attivazione del servizio;

Ricordato che su indirizzo dell'Assessore ai Trasporti di questo Ente, il Servizio Affari Generali aveva provveduto a formalizzare la richiesta di offerte a una pluralità di concorrenti al fine della individuazione del fornitore del servizio;

Richiamate le richieste di preventivo inoltrate in data 20.05.2014, rispettivamente alla Ditta Bellando Tours di Bussoleno (ns.prot.n.7371), Autoservizi Garofalo di Sestriere (ns.prot.n.7373), Martoglio SpA di Giaveno (ns.prot.n.7374) e Autonoleggio Orsola di Bussoleno (ns.prot.n.7376), con le quali è stata richiesta la migliore offerta economica per l'assunzione del servizio trasporto, da effettuarsi con autobus di capienza compresa tra 15 e 20 posti, indicativamente nel periodo 28/06/2014 – 24/08/2014 (58 gg. di esercizio) per una percorrenza presunta prevista pari a Km.7.656, calcolati sulla base di 22km corsa a/r, per n.6 corse giornaliere a/r, per 58 giorni;

Preso atto delle offerte fatte pervenire dalle Ditte invitate, in busta chiusa ed entro il previsto termine delle ore 12.00 del giorno 30.05.2014, rispettivamente dalla Ditta Bellando Tours con nota in data 29.05.2014 (ns.prot.n.8000 del 30.05.2014), Autoservizi Garofalo di Sestriere con nota in data 29.05.2014 (ns.prot.n.8001 del 30.05.2014), Autonoleggio Orsola di Bussoleno con nota prot.n.346 del 27.05.2014 (ns.prot.n.8005 del 30.05.2014);

Preso atto che la Società Martoglio Spa di Giaveno non ha presentato entro il termine stabilito delle ore 12.00 del giorno 30.05.2014, né a tutt'oggi, una propria offerta per il servizio richiesto;

Dato atto che alle ore 14.00 del giorno 03.06.2014 si è provveduto alla contestuale apertura dei plichi contenenti le offerte dei sopra citati fornitori;

Ricordato che si è provveduto a sottoporre alla Giunta Comunale (nella seduta del 04.06.2014, con trattazione rinviata alla seduta del 12.06.2014) le risultanze economiche delle offerte pervenute;

Ricordato altresì che la Giunta Comunale, in sede di prima disamina, aveva sospeso le decisioni in merito, rinviandole alla verifica delle disponibilità finanziarie con il Responsabile del Servizio Finanziario, poi avvenuta nella seduta del 16.07.2014, con la conseguente decisione di attivare il servizio di trasporto in questione nel solo periodo 9/24 agosto 2014;

Preso atto doversi pertanto provvedere in merito e richiamati a tal fine l'Intesa siglata tra Presidenza del Consiglio e Conferenza Stato Città in data 10/07/14 ad oggetto "*Centrale unica di committenza per i Comuni non capoluogo di Provincia ai sensi dell'art.9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014 n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89*"- e inoltre l'emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali in seduta del 21.07.2014, in base ai quali si dispone il rinvio al 1 gennaio 2015 (x forniture e servizi) e al 1 luglio 2015 (x lavori) della entrata in vigore del disposto di cui all'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs.n.163/2006;

Evidenziato che entrambi gli atti citati dispongono espressamente che "*Sono fatte salve le procedure avviate nelle more dell'entrata in vigore della presente disposizione*";

Richiamate le direttive del Segretario Comunale impartite con e-mail in data 24.07.2014 in merito all'affidamento di lavori, servizi e forniture nell'attuale, transitoria situazione normativa e richiamata in particolare l'indicata *necessità di operare per quegli atti che non possono essere procrastinati senza avere riflessi negativi (es. concreto: se serve effettuare una fornitura per una attività che dovrà svolgersi urgentemente (o in quanto si deve arginare un pericolo o in quanto è riferita ad una attività programmata nei prossimi giorni)*;

Richiamato pertanto il Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 48 del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006;

Dato atto, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:

- il fine che si intende perseguire è la fornitura di un servizio di trasporto pubblico di persone a favore dell'utenza turistica nel tratto Bardonecchia/Valle Stretta e viceversa;
- la modalità di scelta dei contraenti è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle procedure in economia, essendo la spesa conforme alle previsioni degli artt. 8 e 13 del Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia;

Rilevato che, tra le sopra citate offerte pervenute, il minor prezzo è stato proposto dalla Ditta Garofalo che ha richiesto €2,34 a km per un bus da n.19 posti a sedere, seguito dalla Ditta Bellando con un prezzo offerto di €2,80 a km per un autobus da n.26 posti e dalla Ditta Orsola con €2,87 a km per un autobus da n.19 posti;

Ricordato che in occasione dell'affidamento del medesimo servizio per l'estate 2013, si era richiesta al Servizio Polizia Municipale una consulenza sui mezzi proposti dalle Ditte e preso atto che era stato ritenuto maggiormente idoneo un mezzo da 19 posti a sedere, valutando invece meno congruo l'autobus da 26 posti, in considerazione delle caratteristiche della viabilità (presenza di strettoie e tornanti) e dei possibili ostacoli alla viabilità che potrebbe creare nei giorni ed orari di maggiore traffico;

Ritenuto inoltre che la maggior capienza e i potenziali maggiori ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio rispetto agli altri mezzi non compensino i maggiori costi del servizio (€2,80 contro €2,34) considerati i dati storici di fruizione del servizio, attestati su medie significativamente inferiori ai 26 posti offerti;

Rilevato, alla luce di quanto sopra, che la Ditta Autoservizi Garofalo di Sestriere ha offerto il prezzo più basso per lo svolgimento del servizio con l'autobus valutato tecnicamente più idoneo;

Vista la nota in data 30.07.2014 (ns. prot. n.11272 del 30.07.2014) con la quale la Ditta Garofalo ha trasmesso la carta di circolazione dell'autobus targa EN442CV da cui risulta che il medesimo goda di autorizzazione del Comune di Sestriere n.3089 del 10.04.2012;

Preso atto che con la medesima nota di cui sopra è stato altresì trasmesso il nulla osta (prot.n.5587 in data 30.07.2013 del Comune di Sestriere) all'impiego da parte della Ditta Garofalo dell'autobus proposto Fiat Daily, targa EN442CV, per il servizio di trasporto pubblico di persone tra Bardonecchia e Valle Stretta durante la corrente stagione estiva;

Evidenziato che il costo complessivo, determinato in base al prezzo offerto dalla Ditta Garofalo, (€2,34km x 22km percorso di andata e ritorno x n.6 corse giornaliere x n.16 giorni di servizio) pari a €4.942,08, dovrà essere coperto dalle risorse disponibili sul Bilancio del Comune di Bardonecchia cui contribuirà il ricavo dalla vendita dei titoli di viaggio, svolto dall'Ufficio del Turismo di Bardonecchia;

Vista la bozza della scrittura privata disciplinante i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e la Ditta Autoservizi Garofalo in merito al servizio di cui trattasi;

Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014;

Visto il D.M.18.07.2014, pubblicato nella G.U. n.169 del 23 luglio 2014, che differisce al 30.09.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

Richiamato l'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

Visti gli artt.179 e n. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze in capo al Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Affari generali;

Tutto ciò considerato

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di affidare alla Ditta Autoservizi Garofalo di Sestriere il servizio di trasporto pubblico di persone da effettuarsi con autobus da n.19 posti, da Bardonecchia a Valle Stretta e ritorno, per Km/corsa 22,0 e n.6 corse al giorno, nel periodo dal 09.08.2014 al 24.08.2014 (16 gg. di esercizio). **CIG Z1A103A510.**
- 2) Di approvare, come approva, la bozza della scrittura privata, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e disciplinante i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e la Ditta Autoservizi Garofalo in merito al servizio di cui trattasi.
- 3) Di impegnare, ai fini di quanto sopra e a favore della Ditta Autoservizi Garofalo di Sestriere per il servizio di cui sopra, la spesa totale di **€4.942,08** all'intervento **1080303** – cap.**7600/20**.
- 4) Di accertare l'entrata di complessivi **€2.000,00** con imputazione alla risorsa **3011610** – cap.**1610/10**, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio svolta dall'Ufficio del Turismo di Bardonecchia.
- 5) Di dare atto di provvedere, contestualmente all'assunzione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "trasparenza valutazione e merito" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 "Amministrazione aperta".

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 46 del 04 agosto 2014 ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 e del 5° comma dell'art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Bardonecchia, lì

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Registro Pubblicazioni n. _____

Il Responsabile dell'Albo

COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino

Oggetto: Scrittura privata per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico di persone tra Bardonecchia e Valle Stretta, per il periodo 9 agosto 2014– 24 agosto 2014, tra il Comune di Bardonecchia e la Ditta Autoservizi Garofalo s.n.c. di Sestriere.

L'anno duemilaquattordici, il giorno xxxx, del mese di agosto, in Bardonecchia, si sono costituiti:

- da una parte il Signor Fabrizio Bevacqua, domiciliato per la carica in Bardonecchia (TO), Piazza De Gasperi numero 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Bardonecchia (C.F. n. 86501270010), come da decreto sindacale n.4 del 10.02.2014 e che qui stipula in nome e per conto del Comune stesso ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n xx del xx.08.2014, parte integrante del presente contratto;
- dall'altra il Sig. Giancarlo Garofalo, in qualità di legale rappresentante della ditta Autoservizi Garofalo s.n.c. (C.F./P.I. 0418470011), con sede legale in Sestriere, Piazzale Fraiteve, 4.

Le parti come sopra costituite premettono quanto segue:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23 luglio 2014 è stato istituito per l'estate 2014 il servizio di Trasporto Pubblico di persone tra Bardonecchia e Valle Stretta, nel periodo dal 9 al 24 agosto 2014;
- con determinazione n. xx in data xx agosto 2014 il Responsabile del Servizio Affari Generali, in esecuzione del citato atto deliberativo ed in esito alla procedura di individuazione del fornitore del servizio in questione, ha provveduto a formalizzare l'affidamento del servizio a favore della ditta Autoservizi Garofalo, per l'importo di euro 2,34 a chilometro, provvedendo contestualmente ad impegnare all'intervento 1080303 del redigendo Bilancio 2014 la somma complessiva di euro 4.942,08, non rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/1972 per la parte di servizio nel territorio italiano e fuori campo iva nel territorio francese;
- che il servizio affidato dovrà articolarsi nel periodo dal 9 al 24 agosto 2014, per n. 16 giorni, per n. 22 km e n. 6 corse giornaliere di andata e ritorno ;

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Tutti gli atti richiamati in premessa fanno parte integrante e sostanziale della presente

scrittura privata anche se non materialmente allegati.

Art. 2

Durata del contratto ed inizio del servizio

Il presente contratto di affidamento del servizio di trasporto in Valle Stretta (Francia) ha la durata di 16 giorni a partire dal 09/08/2014 e fino al 24/08/2014. Il contratto si intenderà automaticamente concluso alla data del 24/08/2014. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 3

Oggetto del contratto

L'oggetto del presente contratto è l'affidamento del servizio di trasporto pubblico di persone da Bardonecchia a Valle Stretta e ritorno, con percorso, orari, frequenze e modalità d'esercizio descritte nell'allegato 1, per una percorrenza presunta prevista pari a km.2.112 rapportata a 16 giorni, dal 9 al 24 agosto 2014, calcolati sulla base di 22 Km per n. 6 corse giornaliere andata e ritorno.

A fronte della prestazione del servizio, il Comune riconoscerà all'affidatario il corrispettivo di euro 2,34/km, non rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/1972 per la parte di servizio nel territorio italiano e fuori campo Iva nel territorio francese.

Il Comune ha facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse. In tal caso il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo se non per i servizi effettivamente e regolarmente resi.

Art. 4

Modifiche delle condizioni contrattuali

Le condizioni d'esercizio di cui al presente contratto possono essere modificate a giudizio del Comune, valutato il pubblico interesse.

Per modifiche alle condizioni d'esercizio contrattuali si intende:

- a) la limitazione o la soppressione del numero delle corse da effettuare;
- b) ogni altra variazione del programma d'esercizio.

Per le modifiche contemplate nel presente articolo, il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6 per i servizi effettivamente resi.

Art. 5

Obbligazioni delle parti: Concessionario

La ditta Autoservizi Garofalo si obbliga ad esercitare il servizio affidato, assicurando il rispetto di tutte le norme di Legge e regolamentari applicabili, in particolare assicurative, anche se non richiamate dal presente contratto, secondo le prescrizioni

di seguito indicate.

Il Concessionario si impegna all'utilizzo dell'autobus Fiat Daily, targa EN442CV, della capienza di 19 posti a sedere. Sul mezzo non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione. L'autobus potrà essere sostituito da altro mezzo di almeno pari prestazioni qualora cause di forza maggiore lo rendessero indisponibile, previa informazione ed accordo con il Comune.

La ditta affidataria è tenuta a comunicare per iscritto al Comune, anche a mezzo fax, al più tardi entro il giorno stesso qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, comprese le eventuali corse in difformità chilometrica, gli incidenti verificatisi e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio.

La ditta deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse umane e materiali come sopra indicate.

Il Concessionario prende atto che il servizio potrà essere usufruito dall'utenza previo pagamento di biglietto del costo pari ad euro 2,50 per singola corsa, il cui introito andrà al Comune, e per cui sarà obbligatoria la prenotazione degli utenti presso l'Ufficio del Turismo di Bardonecchia, gestito da Torino Turismo e Provincia presso la sede di Piazza De Gasperi 1/c, che curerà direttamente la vendita e l'incasso della biglietteria riversandola successivamente al Comune. Nel caso in cui vi siano posti a sedere liberi, in quanto non prenotati, gli autisti della ditta consentiranno l'accesso all'autobus agli utenti provvedendo in tal caso all'incasso del costo del biglietto che dovrà essere versato e rendicontato al Comune, per il tramite dell'Ufficio del Turismo, al termine del servizio. A tal fine l'Ufficio del Turismo provvederà alla consegna al Concessionario di biglietti in numero utile per far fronte a tali esigenze. Resta fermo che su specifica richiesta del Comune la ditta affidataria sarà tenuta ad accogliere gli utenti seppur sprovvisti di biglietto, nel limite dei posti a sedere consentiti.

Le forme di divulgazione pubblicitaria dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune, che ne incasserà anche gli eventuali diritti.

Il Concessionario si obbliga ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti ai pubblici servizi automobilistici di linea.

Prima dell'inizio del servizio la ditta Autoservizi Garofalo si obbliga a provvedere per l'autobus impiegato e per gli eventuali mezzi sostitutivi, alle assicurazioni obbligatorie stabilite dalle leggi vigenti.

Il Concessionario è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio

previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del corrispettivo dovuto. In particolare, l'Azienda è tenuta al rispetto delle disposizioni del Codice Civile inerenti il contratto di trasporto di persone e di cose, per quanto non previsto dal presente contratto.

Art. 6

Obbligazioni delle parti: Comune

Il Comune riconosce al concessionario un compenso chilometrico pari ad Euro 2.34/Km. non rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/1972 per la parte di servizio nel territorio italiano e fuori campo Iva nel territorio francese.

La ditta Autoservizi Garofalo riconosce espressamente che detto importo compensa integralmente gli obblighi di servizio imposti, ed è definito sulla base di specifico preventivo presentato e acclarato al n. 8001 del protocollo dell'Ente in data 30.05.2014.

E' pertanto esplicitamente esclusa qualsiasi variazione del suddetto importo, anche qualora la situazione di fatto dovesse rivelarsi, per qualsiasi causa, diversa da quella ipotizzata nel presente contratto.

Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario di questo Ente, entro 30gg. data ricevimento fattura, previa constatazione di avvenuta regolare fornitura e subordinatamente all'acquisizione di regolare DURC (documento unico di regolarità contributiva) del fornitore. La Ditta Autoservizi Garofalo, nell'ambito del presente contratto sottoscritto con il Comune di Bardonecchia, identificato con il CIG Z1A103A510 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Per le medesime finalità il conto corrente bancario sul quale verranno effettuati i pagamenti relativi al servizio di cui trattasi è: IBAN IT33M030693102010000011461 intestato alla Ditta Autoservizi Garofalo.

Art. 7

Vigilanza e controllo

Il Comune esercita tutte le funzioni di programmazione, vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, il Comune individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.

In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dalla ditta o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità della ditta stessa o del personale stesso.

I dipendenti del Comune con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso alle

vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. La ditta ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al precedente comma, consentendo l'esame degli autoveicoli. Il Concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dal Comune.

Art. 8

Cause di risoluzione del contratto

Ad integrazione dell'art. 1453, primo comma, del Codice Civile, il Comune può chiedere la risoluzione del contratto quando il Concessionario:

- a) non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni o lo interrompa;
- b) effettui il servizio con ripetute ed accertate irregolarità;
- c) non ottemperi alle disposizioni impartite dal Comune o agli obblighi derivanti dal presente contratto o imposti da norme di Legge o di regolamento, ovvero dai contratti di lavoro vigenti.

Nel caso di cui alla lett. a) il Comune intima al Concessionario per iscritto di adempiere entro le successive ventiquattro ore, dichiarando contestualmente che decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà senz'altro risolto. Nei casi previsti alle lett. b) e c), si applica il termine di cui all'art. 1454 del Codice Civile.

Oltre ai casi previsti, il contratto si intende risolto di diritto se il Concessionario perde i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla Legge.

Nel caso di impossibilità sopravvenuta, anche parziale, all'espletamento del servizio per cause non imputabili alla ditta, il Comune può chiedere la risoluzione del contratto con eventuale ripetizione dell'indebito qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità.

Art. 9

Sanzioni

Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente contratto o, in generale, derivanti da obblighi di Legge, il Comune applica al Concessionario le sanzioni rapportate alla gravità della violazione e sarà tenuto conto, altresì, dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

I fatti che comportano le violazioni di cui al primo comma sono contestate agli interessati con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 5 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. Gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente del Comune scritti difensivi o documenti e possono presentare istanza di audizione personale.

L'autorità procedente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene

fondato l'accertamento, determina, con proprio provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione insieme con le spese e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.

Per quanto non disciplinato espressamente, si osservano in quanto applicabili le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", e successive modificazioni.

Art. 10

Cessione

E' nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale del presente contratto, senza la preventiva approvazione del Comune.

Art. 11

Clausole finali

Il presente contratto sarà registrato, a carico del Concessionario, in misura fissa per effetto del disposto di cui all'art.8, comma 1, della legge 7/12/1999 n.472.

Per le controversie è competente il foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto. Bardonecchia, xx agosto 2014

Il Legale Rappresentante della Autoservizi Garofalo s.n.c.

Il Responsabile del Servizio AA.GG. del Comune di Bardonecchia

VISTO ai fini dell'iscrizione in data xx.08.2014 al n. [redacted] nel repertorio degli atti soggetti a tassa di registro, quest'atto composto da n.3 fogli, per complessive 6 facciate e di un allegato composto da n.1 foglio per 1 facciata.

Bardonecchia, li xx.08.2014

Il Segretario Comunale